



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 25 ottobre 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana del Bassanese n. 9 del 26 luglio 2023, e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 9294 del 18 ottobre 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore;

FATTO

Con nota pervenuta alla Sezione il 17 ottobre, prot. Cdc n. 9294, l'Unione Montana del Bassanese (Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d'Ezzellino, Solagna, Valbrenta) con sede a Bassano del Grappa (VI) ha trasmesso la deliberazione n. 9 del 26 luglio 2023, completa dei relativi allegati, con la quale il Consiglio dell'Unione montana ha deliberato *di aderire mediante il versamento di una quota capitale pari ad € 51,00 al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Montagna Vicentina società cooperativa essendo lo stesso costituito da un partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale che presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato, e che pertanto presenta i caratteri di partecipazione essenziale.*

Premesso che il G.A.L. Montagna Vicentina è composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici che privati, che si riuniscono in un partenariato con lo scopo di elaborare ed attuare strategie di sviluppo locale, di tipo partecipativo, dirette a favorire la crescita economica e sociale del territorio, ai sensi degli artt. 32 e 34 del Regolamento UE n. 1303/2013, dall'atto deliberativo emerge, tra l'altro, quanto segue:

- 1) *il G.A.L. Montagna Vicentina, istituito negli anni 90 come associazione "Montagna Vicentina" in adesione all'iniziativa comunitaria LEADER II, opera dal 23 settembre 2002 con la forma giuridica della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (S.C.A.R.L.) senza scopo di lucro per la gestione dapprima dell'iniziativa comunitaria Leader +, a seguire della programmazione 2007-2013 ed infine della programmazione 2014-2022;*
- 2) *il G.A.L. Montagna Vicentina, unitamente ad altri G.A.L. operanti nelle aree del Veneto, è stato riconosciuto e approvato, con plurime D.G.R. Veneto, come partenariato pubblico-privato formato dalla principali componenti pubbliche ed istituzionali, economiche e produttive, culturali, ambientali e sociali operanti all'interno dell'ATD individuato dal programma di Sviluppo Locale (PSL), con lo scopo di valutare, progettare e attivare, tramite appositi bandi, gli interventi ritenuti prioritari nelle singole aree, in sintonia con gli obiettivi individuati dai PSR del Veneto approvati nel corso degli anni;*
- 3) *in ordine al bando LEADER 2023/2027, approvato con D.G.R. Veneto n. 294 del 21/03/2023, il G.A.L. Montagna Vicentina ha presentato la manifestazione d'interesse contenente la proposta di Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027, frutto del percorso di partecipazione che l'ente sta attuando per lo sviluppo economico dei Comuni dell'area G.A.L.;*
- 4) *l'Unione Montana del Bassanese, - considerato che buona parte del proprio territorio montano rientra nell'ambito territoriale designato del G.A.L. Montagna Vicentina (con i propri Comuni di Valbrenta, Solagna e Pove del Grappa) - ha*

partecipato attivamente all'elaborazione di propri Progetti di Comunità – da candidare al finanziamento europeo per il tramite della Regione – in coerenza con gli obiettivi assegnati al programma LEADER 2023-2027;

- 5) *l'Unione Montana del Bassanese ha approvato nella seduta di Giunta del 29/06/2023 n. 2 progetti di comunità candidati alla procedura di manifestazione del G.A.L. Montagna Vicentina – Piano di Sviluppo Locale 2023-2027, denominati: 1. Paesaggi terrazzati-Relazioni in equilibrio e 2. P.A.E.S.E: Produzioni Agroambientali Esemplari ai fini dei Servizi Ecosistemici.*

Ferme le suesposte premesse, l'atto deliberativo evidenzia che:

- a) l'Unione si impegna a tutelare, promuovere e valorizzare l'area montana di sua competenza;
- b) la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e si sostanzia nella partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- c) la partecipazione ai G.A.L., costituiti nelle forme giuridiche contemplate dai diversi ordinamenti degli Stati Membri dell'UE, è prevista dai regolamenti comunitari che nella gerarchia delle fonti di diritto prevalgono rispetto alle normative nazionali;
- d) l'art. 4 comma 6 del TUSP, così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, stabilisce che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- e) il G.A.L. Montagna Vicentina elabora ed attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, essendo la sua funzione principale quella di programmare e gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013;
- f) la partecipazione pubblica ai G.A.L. rappresenta un elemento essenziale in quanto questi, ai sensi dell'art. 32 paragrafo 2 lett. b) del sopracitato Regolamento UE, sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati; pertanto, *“è interesse della collettività territoriale acquisire e/o mantenere le partecipazioni (e di conseguenza conservare la società) in quanto rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.”.*

Il provvedimento scrutinato palesa la volontà dell'Unione montana di aderire al G.A.L. Montagna Vicentina con la sottoscrizione di una quota del valore di euro 51,00, condividendo lo statuto sociale ed in particolare la clausola compromissoria di cui all'art. 35; di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della cooperativa nonché di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote sottoscritte. Il tutto tenuto conto che la partecipazione al GAL rientra espressamente tra le previsioni di

cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 6, del TUSP e dell'art. 34 del menzionato Regolamento UE n. 1303/2013, e che la stessa *“è funzionale all'esigenza di promozione e di realizzazione di servizi integrati d'area quale strumento individuato dalla normativa comunitaria e nazionale per attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e concorrere così ad una crescita sociale, economica e culturale dell'ambito territoriale di riferimento”* e che *“l'adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) non necessita di preventive forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.lgs. 175/2016 in quanto si tratta di ente che rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.”*.

La deliberazione munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell'art. 49 del Tuel ha superato il riscontro dell'Organo di revisione economico-finanziario che sulla stessa ha espresso parere favorevole con proprio verbale n. 9/2023 del 13/07/2023 inoltrato quale allegato alla deliberazione, unitamente allo Statuto della Società cooperativa, dal quale emerge che la stessa avrà durata fino al 2100, con possibilità di proroga (art. 2), e che svolge la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente (art. 3).

DIRITTO

1. La deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana del Bassanese n. 9 del 26 luglio 2023, pervenuta all'esame di questa Sezione ai sensi dell'art. 5. del TUSP, nel testo novellato dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022 n. 118, all'art. 11, comma 1, e vigente dal 27 agosto 2022, pone preliminari problemi ermeneutici tesi a correttamente delimitarne l'ambito applicativo, che non possono prescindere da un inquadramento sistematico degli atti sottoposti a controllo.

Infatti, l'atto deliberativo sottoposto a verifica di conformità, formalmente, dispone l'adesione dell'Unione Montana del Bassanese al G.A.L. – Gruppo di Azione Locale – Montagna Vicentina Società Cooperativa, in qualità di socio e, pertanto, occorre valutare se esso rientri nel novero degli atti (deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta) suscettibili di esame ai sensi della sopra richiamata norma.

Si premette, a tal fine, che il G.A.L. Montagna Vicentina è una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (S.C.A.R.L.) senza fini di lucro.

All'art. 3 dello Statuto si precisa che: *“La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente. Essa è iscritta nell'apposito Albo come previsto dall'art. 2512 secondo comma del Codice civile, presso il quale provvede a depositare il bilancio annuale. Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa svolge la propria attività uniformandosi al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni. Pertanto, gli amministratori e i sindaci dovranno, a norma dell'art. 2513 primo comma del Codice civile, documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell'anzidetto parametro”*.

A sua volta, il successivo art. 5, ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, fissa le seguenti prescrizioni:

- *il divieto di distribuzione di dividendi ai soci*
- *le riserve non sono ripartibili tra i soci*
- *il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 Cod. Civ.*
- *l'obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale versato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.*

L'oggetto sociale, invece, viene definito all'art. 4 che, in considerazione dell'attività mutualistica della cooperativa, così lo circoscrive: *“la Cooperativa ha come oggetto e scopo, quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; il mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo. Gli argomenti fondamentali che andranno a costituire il tema catalizzatore del Piano saranno sviluppati sui seguenti settori:*

- *Settore primario;*
- *Settore artigianato e piccole imprese;*
- *Settore pubblico;*
- *Settore commercio/turismo.*

La società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste dall'iniziativa LEADER + di cui alle premesse, ed in fase di formazione. Inoltre, allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, destinato all'attuazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione nonché operazioni di natura finanziaria con ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società con attività di supporto a quella svolta dalla Cooperativa. Nel quadro delle finalità previste dal presente statuto, la Cooperativa potrà altresì accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare e le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, prestare fidejussioni”.

Lo Statuto prevede, altresì, che il numero dei soci sia illimitato, che possano assumere detta qualifica, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, le società gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono comprovata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, culturale e turistico abbinato all'applicazione di nuove tecnologie e che essi devono impegnarsi sostenere finanziariamente l'attività del G.A.L. e la realizzazione del PSL. I soci sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Quanto alla disciplina civilistica, le società cooperative, previste dall'art. 2511 c.c., trovano la loro normazione nel Titolo VI del Libro V del Codice civile, che contempla

nella Sezione I le disposizioni per le Cooperative a mutualità prevalente (come nel caso di specie), diversamente dalle Società (di capitali e di persone) la cui disciplina è contenuta nel Titolo V del medesimo Libro del Codice civile.

L'art. 3 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

1.2 Com'è noto, l'art. 5. del TUSP, nel testo novellato, recita espressamente:

A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1).

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2).

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3).

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo..... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nell'esaminare la nuova funzione, ne hanno individuato la ratio nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Successivamente, con la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, le Sezioni riunite hanno ulteriormente precisato che *“l'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” da parte di Amministrazioni pubbliche (per “partecipazione” deve intendersi “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”, come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo T.U.S.P)”*.

Inoltre, prosegue l'Organo di nomofilachia di questa Corte, *“l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali.”*

Ne consegue che, in assenza di esplicita previsione legislativa, non si possono ritenere attratte all'esame preliminare della Corte dei conti, secondo la procedura, i parametri ed i tempi prescritti dalla richiamata novella legislativa, operazioni che non comportino la costituzione di una nuova società o l'acquisizione di una partecipazione da parte di un ente pubblico. L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli, invece, per i quali la legge non ne impone la trasmissione, in quanto non ricompresi nell'alveo applicativo della norma richiamata.

Questi ultimi, va ricordato, non sono comunque sottratti ad altri ambiti di controllo intestati alla Corte (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/QMIG/2022).

Sulla base delle suesposte argomentazioni e nel segno dei propri precedenti per questione similari (Deliberazioni n. 13/2023/PASP e n. 157/2023/PASP), la Sezione ritiene che l'adesione deliberata dall'Unione Montana del Bassanese al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Montagna Vicentina, società cooperativa a scopo mutualistico, non rientri tra

quelle assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

Sebbene, infatti, il G.A.L. sia costituito da un partenariato pubblico-privato in conformità alle previsioni della normativa europea, lo stesso non è ascrivibile al novero delle Società a partecipazione pubblica, in quanto specifico strumento individuato dal Regolamento UE n. 1303/2013 all'art. 34 per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32. Anche il TUSP laddove definisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione del richiamato art. 34 del Regolamento UE (TUSP, art. 4, comma 6).

Nello specifico, il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recante le *“Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”* agli artt. 32 e 34 disciplina, rispettivamente *“lo sviluppo locale di tipo partecipativo”* e i *“Gruppi di azione locale”* in attuazione della strategia *“Europa 2020”* che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

L'art. 32 dispone, per quanto qui di interesse, che lo sviluppo locale partecipativo (SLTP) è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dagli altri Fondi SIE interessati; è concentrato su territori subregionali specifici ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, nonché concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali ed *“è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”*.

In sostanza, quindi, nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei SIE, l'art. 32 del menzionato Regolamento configura uno specifico strumento per il perseguimento di finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, da attuarsi con il contributo prioritario di forze del territorio.

A sua volta, l'art. 34, oltre ad individuare i compiti attribuiti ai Gruppi di Azione Locale (analiticamente elencati al comma 3), stabilisce che: *“1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”*.

Nel caso di specie va richiamata la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione europea ha approvato il PSN PAC 2023-2027 dell'Italia e il complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN della PAC

2023-2027 per il Veneto approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 10/01/2023, adeguato agli esiti del negoziato per l'approvazione del PSN PAC. Il CSR 2023-2027 include, tra gli interventi programmati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER (*Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale* - collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale) realizzato mediante la costituzione di partenariati pubblico-privati locali, denominati G.A.L., selezionati a livello regionale. Il CSR 2023-2027 prevede la selezione di un numero di G.A.L. non superiore a nove (in termini, DGR Regione Veneto n. 294 del 21 marzo 2023, richiamata nella deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana del Bassanese).

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il G.A.L. va ricondotto agli strumenti di programmazione nell'ambito della cd. "politica concertata". Esso, infatti, sotto forma di partenariato locale, è una caratteristica del programma LEADER introdotto con la riforma dei fondi strutturali, deputato ad individuare ed attuare le strategie di sviluppo locale contenute nel Programma di Sviluppo Locale (PSL), le quali coinvolgono territori comunali limitati e ben definiti, di livello sub regionale. L'insieme dei territori comunali coinvolti nell'attuazione del PSL costituisce l'ambito territoriale di operatività del G.A.L., individuati in numero di nove per la Regione del Veneto. La classificazione delle aree rurali è operata dal PSR conformemente alla metodologia prevista nell'Accordo di Partenariato, con alcuni affinamenti specifici regionali.

Pertanto, la partecipazione pubblica al G.A.L. rappresenta un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Detta partecipazione presenta, quindi, i caratteri della partecipazione essenziale e come tale ascrivibile alle ipotesi di eccezione di cui al primo periodo del primo comma dell'art 5 TUSP in cui si esclude la sottoposizione dell'atto al preventivo parere della Corte dei conti per le ipotesi in cui *"la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative"*.

Tale eccezione, del resto, si pone in armonia con l'oggetto del TUSP definito all'art. 1 (*"costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"*), le cui disposizioni sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Stessa finalità è rinvenibile nella novella legislativa, non a caso inserita nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, collegata alla manovra di finanza pubblica, che pone l'attenzione proprio ai profili di sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'operazione di costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisizione di partecipazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in ragione delle

motivazioni che precedono, dichiara il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull'atto deliberativo dell'Unione Montana del Bassanese (VI).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Unione Montana del Bassanese (VI), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Unione Montana del Bassanese (VI) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 15 novembre 2023

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini